

COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937

E-mail: info@comunemarzio.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 15 del 07.07.2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sette** del mese di **luglio** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 1725 del 01/07/2021 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione **Ordinaria**, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.

Eseguito l'appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO	SINDACO	Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE	VICE-SINDACO	Presente
VOLPI ANNA MARIA	ASSESSORE	Presente
DREOLINI CINZIA	CONSIGLIERE	Presente
BENIGNA ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
MANFREDI PIERA	CONSIGLIERE	Presente
ZAPPA VILMA	CONSIGLIERE	Assente giust.
MENEFOLIO CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO AMELIA	CONSIGLIERE	Assente giust.
GEMELLI MARCO	CONSIGLIERE	Assente giust.
BARNABO' ANNA RITA	CONSIGLIERE	Assente giust.

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n. 7 (**sette**) e ASSENTI n. 4 (**quattro**) (Sig.a Zappa Vilma, Sig.a Colombo Amelia, Sig. Gemelli Marco e Sig.a Barnabo' Anna Rita).

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al 3° punto dell'ordine del giorno.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.

Il Sindaco pro tempore Cav. Maurizio Frontali presenta la proposta di deliberazione inserita al punto n. 3 dell'ordine del giorno avente ad oggetto "*Esame ed approvazione integrazioni e modifiche del Regolamento per l'applicazione della TARI*".

Concluso l'intervento del Sindaco non si registrano interventi da parte dei Consiglieri comunali presenti; pertanto, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la votazione sulla proposta di deliberazione di cui al punto n. 3 dell'O.D.G.. In conformità dell'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Presenti n. 7 (sette);
- Consiglieri astenuti n.0 (zero);
- voti favorevoli n. 7 (sette) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Considerato che il D.Lgs. n. 116/2020 ha recepito le direttive europee in materia di rifiuti (direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE) in materia di imballaggi (direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE), apportando importanti modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA);

Dato atto che il D.Lgs. n. 116/2020 è intervenuto in particolare su:

- l'articolo 183 del TUA, introducendo al comma 1, lettera b-ter), la definizione di “rifiuto urbano” uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”;
- l'articolo 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti;
- l'articolo 198 del TUA con l'abrogazione della lettera g) del comma 2, che fa venir meno il potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e per quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale; Il comma 2-bis dello stesso articolo 198 dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- l'articolo 238, comma 10, del TUA, prevedendo che “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti (quota variabile); le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

Considerato che il comma 649 della legge 147/2013, non è stato modificato dal D. Lgs. n. 116/2020, e quindi continua a produrre i propri effetti relativamente ai rifiuti avviati al riciclo;

Vista la circolare ministeriale del 12 aprile 2021 predisposta dal il Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF);

Viste altresì le risposte del MEF ai quesiti posti in materia di TARI in occasione di Telefisco 2021;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione delle integrazioni e delle modifiche del vigente Regolamento comunale che disciplina la Tassa Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 07/08/2014, al fine di tener conto delle novità normative, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune.

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:
«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

Considerato che:

- l'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2021, n.56 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 2021;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, prevede che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Visto il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 convertito nella Legge 21 maggio 2021 n. 69, il quale dispone che il termine per approvare le tariffe ed il Regolamento Tari è stabilito nella data del 30 giugno 2021;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento Tari allegato (all. A), così come proposto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti al protocollo comunale n. 1735 del 30/06/2021, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **di approvare** le modifiche e le integrazioni approvate al “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)", nel testo definitivo di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **di dare atto** che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;
- 3) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 4) **di dare atto** che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Marzio (VA) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
- 5) **di dare atto** che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale “*Amministrazione trasparente*” dell'Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come modificato dal D.Lgs. 25 Maggio 2016, n. 97.

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- Presenti n. 7 (sette);
- Consiglieri astenuti n.0 (zero);
- voti favorevoli n. 7 (sette) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO);

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 , n. 267 e ss.mm.ii.

* * * * *

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria del Comune di Marzio, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica e contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.

Marzio, 01.07.2021

Il Responsabile
dell'Area Economica-Finanziaria
F.to Cav. Maurizio FRONTALI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Cav. Maurizio Frontali

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Piera Manfredi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d'ufficio, **certifico** io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 01.09.2021, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009.
Registro delle Pubblicazioni n. 269/2021.

IL MESSO COMUNALE
F.to Enrica Lombardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 01.09.2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva il **07.07.2021**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 01.09.2021



COMUNE DI MARZIO

Provincia di Varese

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE: ESAME ED APPROVAZIONE
INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI**

La sottoscritta Dott.ssa Chiara Oblatore, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Marzio, nominata con Delibera di Consiglio n. 13 del 29 giugno 2020 per il triennio 2020/2023,

vista la proposta sopra indicata, eseguite le opportune verifiche, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole.

Venegono Inferiore, lì 30 giugno 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Chiara Oblatore

Comune di MARZIO

Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07/07/2021

Il presente Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07.08.2014, con decorrenza dal 01.01.2020 rimane in vigore solo per la parte che si occupa della disciplina della TARI.

Tale conseguenza è l'effetto delle statuizioni contenute sia nel punto 4 quater) della Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29.06.200 ad oggetto " ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022, ESERCIZIO 2020", sia di quanto indicato nelle Deliberazioni del Consiglio comunale nn. 21 del 03.08.2020. 9 del 29.06.2020 e.

A quest'ultimo riguardo giova rilevare che con succitata Deliberazione n. 9 del 29.06.2020 è stato chiarito che il Regolamento IUC, approvato con Deliberazione consiliare n. 16 del 07.08.2014, rimane vigente solo per le parti afferenti la disciplina della TARI.

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -	Oggetto del regolamento
Art. 2 -	Presupposto
Art. 3 -	Soggetto attivo
Art. 4 -	Componenti del tributo
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Art. 5 -	Oggetto del titolo
Art. 6 -	Presupposto del tributo
Art. 7 -	Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale
Art. 8 -	Soggetti passivi
Art. 9 -	Base imponibile dei fabbricati
Art. 10 -	Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
Art. 11 -	Base imponibile delle aree fabbricabili
Art. 12	Base imponibile dei terreni agricoli
Art. 13 -	Esenzione per i terreni agricoli
Art. 14 -	Aliquote e detrazioni
Art. 15 -	Detrazione per l'abitazione principale
Art. 16 -	Fattispecie equiparate all'abitazione principale
Art. 17 -	Esenzioni
Art. 18 -	Quota statale del tributo
Art. 19 -	Versamenti
Art. 20 -	Dichiarazione
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
Art. 21 -	Presupposto
Art. 22 -	Soggetto attivo
Art. 23 -	Definizione di rifiuto Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 24 -	Soggetti passivi
Art. 25 -	Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 26 -	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 27 -	Determinazione della superficie tassabile
Art. 28 -	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni Superficiarie
Art. 28	Esclusione dalla quota variabile delle utente non domestiche
Art. 29 -	Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo
Art. 30 -	Determinazione della tariffa del tributo
Art. 31 -	Istituzioni scolastiche statali
Art. 32 -	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 33 -	Piano finanziario

Art. 34	-	Articolazione delle tariffe del tributo
Art. 35	-	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 36	-	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 37	-	Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 38	-	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 39	-	Obbligazione tributaria
Art. 40	-	Mancato svolgimento del servizio
Art. 41	-	Zone non servite
Art. 42	-	Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
Art. 43	-	Esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 44	-	Tributo giornaliero
Art. 45	-	Tributo provinciale
Art. 46	-	Riscossione
TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI		
Art. 47	-	Presupposto e finalità
Art. 48	-	Soggetti passivi
Art. 49	-	Immobili soggetti al tributo
Art. 50	-	Periodi di applicazione del tributo
Art. 51	-	Determinazione della base imponibile
Art. 52	-	Aliquote del tributo
Art. 53	-	Detrazioni
Art. 54	-	Riduzioni ed esenzioni
Art. 55	-	Servizi indivisibili e relativi costi
Art. 56	-	Versamento del tributo
Art. 57	-	Importi minimi
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI		
Art. 58	-	Dichiarazione IMU-TASI
Art. 59	-	Dichiarazione TARI
Art. 60	-	Rimborsi e compensazione
Art. 61	-	Funzionario responsabile
Art. 62	-	Verifiche ed accertamenti
Art. 63	-	Sanzioni ed interessi
Art. 64	-	Accertamento con adesione
Art. 65	-	Riscossione coattiva
Art. 66	-	Importi minimi
Art. 67	-	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
Art. 68	-	Trattamento dei dati personali
Art. 69	-	Norma di rinvio
Art. 70	-	Entrata in vigore e norme finali

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di Cugliate Fabbiasco della TARI, quale componente dell'imposta unica comunale IUC istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e abolita dall'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

~~1. L'imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.~~

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Marzio per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Omissis

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 21 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 32 del presente Regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, ~~le attività agricole e connesse~~, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 22 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Marzio. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Marzio in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 23 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. ~~La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.~~

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato dal D.L. 116/2020, dal Regolamento comunale di nettezza urbana, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.:

1) i rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata (ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili);

2) i rifiuti, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti dalle utenze non domestiche specificamente individuate nell'allegato L-quinquies della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che siano simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del medesimo decreto;

3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole, agro-industriali e dalla silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del Decreto;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;

e) i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;

f) i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;

i) i veicoli fuori uso.

ART. 24

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 25, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 25

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 26

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili;
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 27

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri escludendo i balconi e le terrazze. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a m. 1,5, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. Per le aree scoperte, la superficie calpestabile viene misurata sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 28, l'indicazione della superficie calpestabile, in difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

~~2. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.~~

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 28.

ART. 28

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ~~NON ASSIMILATI AGLI URBANI~~- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, *rifiuti pericolo oppure sostanze escluse dalla normativa rifiuti* al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le attività agricole, agroindustriali, della pesca e connesse (ai sensi dell'art. 2135 c.c.) poiché i relativi rifiuti devono considerarsi speciali. Nello specifico sono escluse dalla TARI le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze quali: le superfici adibite all'allevamento di animali, le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Sono invece assoggettate a TARI le superfici delle abitazioni e loro pertinenze, dei locali e delle aree utilizzate per fini amministrativi, commerciali ed espositivi.

b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, destinate, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

c) le attività industriali con capannoni di produzione. Le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali, ciò comporta che:

- le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
- continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D.P.R. n.158/1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del Dlgs.n.152/2006;
- resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;

3. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani (così come individuati nell'art. 2) e di rifiuti speciali (quali specificati nell'art. 2 ovvero rifiuti diversi da quelli indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs.152/2006, distinti per codice EER), qualora sussista l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, la determinazione della superficie soggetta a tributo, per le attività sotto indicate avviene in maniera forfettaria, applicando le seguenti percentuali di riduzione

sull'intera superficie soggetta a tributo su cui viene svolta l'attività, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali.

Riduzione in termini percentuali della superficie complessiva	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Magazzini senza alcuna vendita diretta e distributori di carburante	10
Attività di falegnamerie, carrozzerie, elettrauto, gommista e autofficine	30
Attività artigianali di idraulico, fabbro, elettricista, marmista, tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
Ambulatori medici, laboratori di analisi, radiologici, odontotecnici, di altre specialità, laboratori fotografici e lavanderie a secco.	10

La percentuale di abbattimento di cui al comma precedente viene applicata unicamente alla parte variabile della tassa ed è riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei rifiuti speciali non assimilati ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

4. Per fruire dell'esclusione o riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi e sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

2.—

~~3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un coefficiente di riduzione del 0,50.~~

~~4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta~~

~~dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.~~

~~Restano, pertanto, soggetti alla tassazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.~~

ART. 28 bis

ESCLUSIONE DALLA QUOTA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
2. Le utenze non domestiche di cui al comma precedente che decidono di uscire del tutto dal servizio pubblico per almeno cinque anni, avviando i propri rifiuti urbani al recupero, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa e, per tali superfici, sono tenuti e alla corresponsione della sola quota fissa.
3. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Per poter ottenere l'esclusione dalla quota variabile di cui al comma 2, le utenze non domestiche devono presentare apposita istanza, che attesti l'esistenza di un contratto di conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti, ad un soggetto che effettui l'attività di recupero dei rifiuti stessi, previa riconsegna al gestore pubblico dei cassonetti destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti.
5. L'utente produttore è tenuto a comunicare formalmente all'ente gestore ovvero al Comune di appartenenza, la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta l'anno antecedente a quello di uscita. A regime la comunicazione deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno con valenza a partire dall'anno successivo, mentre per il 2022 la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2021. La comunicazione, relativa alla scelta di

affidarsi ad un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero.

ART. 29

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.
2. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
3. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 20 % della tariffa dovuta dall'utenza.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31.01 dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

ART. 30

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 32 del presente Regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 31 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 32 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~ed assimilati~~.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto ~~dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.~~ dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~ed assimilati~~ sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ~~ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore~~ ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 33 PIANO FINANZIARIO

~~1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti. Il Piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia.~~

~~2. Il piano finanziario comprende:~~

- ~~a. il programma degli investimenti necessari;~~
- ~~b. il piano finanziario degli investimenti;~~
- ~~c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;~~
- ~~d. le risorse finanziarie necessarie.~~

~~3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:~~

- ~~a. il modello gestionale ed organizzativo;~~
- ~~b. i livelli di qualità del servizio;~~
- ~~c. la ricognizione degli impianti esistenti;~~
- ~~d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;~~
- ~~e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.~~

~~4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.~~

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 34

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

- ~~1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento~~
- ~~2. Le tariffe sono calcolate tramite applicazione del metodo normalizzato ai sensi del D.P.R. n. 158/99.~~
- ~~3. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.~~
1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come disciplinato dal D.P.R. 158/99.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di

- inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
- b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato, eventualmente modificabile;
 - b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelti. E' prevista infatti la possibilità di intervenire sui coefficienti K sia fissi, sia variabili, adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%, al fine di poter garantire tariffe TARI più equilibrate tra categorie diverse.

ART. 35

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 36

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore

all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente. Nel caso di mancata comunicazione dell'utente si assume il numero di 1 (uno) utenti fino ad 80 mq e il numero di 3 (tre) utenti per le superfici superiori agli 80 mq. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento del tributo.

8. Per i Bed and Breakfast si applica, in conformità con quanto stabilito dalla Cassazione, la tariffa prevista per le utenze domestiche presumendo forfettariamente un numero medio di occupanti pari a 3. I B&B svolgono infatti un'attività ricettiva in maniera occasionale e priva di carattere imprenditoriale, producendo rifiuti che per tipologia sono classificabili nelle utenze residenziali, la cui quantità è però variabile in funzione al numero delle presenze.

ART. 37

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 38

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 39

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 60.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di congruaggio, secondo quanto previsto dal successivo art. 46.

ART. 40
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% *per il periodo interessato al disservizio*.

ART. 41
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ~~ed assimilati~~. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ~~ed assimilati~~.

ART. 42
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

~~Non sono previste riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche.~~

1. A decorrere dal 01/01/2021 ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. 30 dicembre 2020 n.178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

ART. 43
ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Sono esenti tutte le utenze non domestiche a condizione che i locali siano completamente vuoti *e privi di utenze allacciate*. L'esenzione decorrerà dalla data di presentazione dell'autocertificazione da parte dell'utente . In ogni caso, rimane salva l'attività di verifica da parte dell'Ente.

ART. 44

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti ~~assimilati~~ prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 20 % E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
5. La tariffa giornaliera relativa ai banchi del mercato siano essi di beni durevoli che di generi alimentari, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è da considerarsi soppressa. Il canone unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, disciplinato dall'art. 1, comma 837 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160 sostituisce con la sua entrata in vigore, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667 e 668 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi contestualmente al pagamento integrale ovvero della prima rata del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
7. In caso di occupazione abusiva la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento della occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 45
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 46
RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 21/07/2000 n. 212 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate. Di norma le rate avranno scadenza semestrale il giorno 16 del mese con la possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a Euro 12,00 (Euro dodici/00). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. ~~Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.~~
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio

o in rettifica, come indicato nel successivo art. 62, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

~~TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)~~

Omissis

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

~~ART. 58~~

~~DICHIARAZIONE IMU – TASI~~

- ~~1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all’Imposta Unica Comunale entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.~~
- ~~2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall’art. 20 del presente Regolamento.~~
- ~~3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.~~

ART. 59

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 58. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è

obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e. Numero degli occupanti i locali;
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/07/2000, n. 212.

ART. 60

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso o la compensazione delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso/compensazione entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. La compensazione viene effettuata con somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo dei tributi locali.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente Regolamento.

ART. 61

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013 n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 62

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli Uffici Comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 23/03/1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013 n. 147.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 63

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 62, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 64

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19/06/1998, n. 218.

ART. 65

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della Legge 27/12/2006, n. 296.

ART. 66
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad Euro 12,00 (Euro dodici/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 67
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il Comune di Marzio non prende in considerazione richieste del contribuente tese ad ottenere la concessione di dilazioni o ulteriori rateizzazioni degli importi dovuti.

ART. 68
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 69
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 70
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.
2. ~~Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della Legge 27/12/2013, n. 147 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.~~ Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ALLEGATO 1 - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club